



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” indetta con nota del 9 luglio 2020 con protocollo n. 53220/MATTM per l’approvazione del “Progetto di Bonifica area MISE”. Heineken Italia SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242, 249 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari,

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 22/10/2020

Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la relazione sulla conclusione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza. effettuate ai sensi del comma 2, Allegato 4, Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e finalizzate a riportare i valori di contaminazione dell'area al di sotto delle CSC, trasmessa dalla Heineken Italia SpA con nota del 21 febbraio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12671/MATTM del 24 febbraio 2020;

Vista la nota della Heineken Italia SpA del 12 marzo 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19213/MATTM del 12 marzo 2020, con la quale, poiché nel corso del sopralluogo del 6 marzo 2020 dell'ARPA Sardegna è stata constatata evidenza visiva e olfattiva di contaminazione nel punto di campionamento, si comunica l'interruzione del ripristino dell'area e la volontà di procedere con la predisposizione del Progetto di Bonifica secondo la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 2° caso previsto dall'Allegato 4, Parte IV, Titolo V del medesimo Decreto;

Visto il “Progetto di Bonifica area MISE” predisposto ai sensi dell'articolo 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 2° caso previsto dall'Allegato 4, Parte IV, Titolo V del medesimo Decreto, trasmesso dalla Heineken Italia SpA con nota del 1° giugno 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 40565/MATTM del 1° giugno 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2020 con protocollo n. 53220/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del “Progetto di Bonifica area MISE”, predisposto ai sensi dell'articolo 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 2° caso previsto dall'Allegato 4, Parte IV, Titolo V del medesimo Decreto, trasmesso dalla Heineken Italia SpA con nota del 1° giugno 2020;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale del 28 luglio 2020 con protocollo n. 29411, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 59126/MATTM del 29 luglio 2020, nella quale si evidenzia che le aree interessate dal Progetto non sono soggette a vincolo paesaggistico;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del 30 luglio 2020 con protocollo n. 51443, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 60147/MATTM del 31 luglio 2020;

Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, della Città Metropolitana di Cagliari e dell'ARPA Sardegna - Dipartimento di Cagliari, trasmesso con nota del 7 agosto 2020 con protocollo n. 15930, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 62912/MATTM del 10 agosto 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 settembre 2020 con protocollo n. 72190/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Progetto di Bonifica area MISE";

Vista la nota del 21 ottobre 2020 della Heineken Italia SpA, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 84587/MATTM del 21 ottobre 2020, con la quale sono stati forniti il cronoprogramma e il costo degli interventi previsti nel "Progetto di Bonifica area MISE" della Heineken Italia SpA;

Considerato che il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota del 1° settembre 2020 con protocollo n. 39532, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 68121/MATTM del 3 settembre 2020, è pervenuto in ritardo rispetto al termine fissato nella nota di indizione della conferenza di servizi della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2020 con protocollo n. 53220/MATTM;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di Bonifica area MISE" predisposto ai sensi dell'articolo 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 2° caso previsto dall'Allegato 4, Parte IV, Titolo V del medesimo Decreto, trasmesso dalla Heineken Italia SpA con nota del 1° giugno 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. per la verifica sui suoli devono essere previsti almeno altri due sondaggi oltre quello proposto. Poiché il sito è già interessato dalla presenza di una rete di piezometri realizzati nell'ambito delle attività della precedente caratterizzazione per la verifica della falda devono essere utilizzati quelli già presenti in sito e il PZ05 di nuova realizzazione;
 2. il piano di dettaglio per l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo deve essere concordato con l'ARPA Sardegna secondo quanto disposto dall'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
 3. l'ubicazione dei punti d'indagine, la lista degli analiti, le modalità e le metodiche devono essere concordate successivamente in apposito tavolo tecnico con gli Enti preposti al controllo;
 4. deve essere inviato un cronoprogramma dettagliato delle attività agli Enti preposti al controllo con congruo anticipo;
 5. per l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia necessario, devono essere individuati su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9462, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007 secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al documento APAT "Documenti di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.LGS. 152/06"

<https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf>);

6. la documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'Analisi di rischio;
7. le elaborazioni cartografiche devono essere consegnate anche in formato editabile. SHP, sistema di riferimento WGS84.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
3. La Heineken Italia SpA resta l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1.
4. La Heineken Italia SpA resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi.
5. Resta salvo l'obbligo della Heineken Italia SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.
6. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma comunicato dalla Heineken Italia SpA.
2. Per ogni annualità la Heineken Italia SpA deve trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Heineken Italia SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Heineken Italia SpA una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 deve essere prestata una fideiussione a cura della Heineken Italia SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 243.166,40 (duecentoquarantatremila centosessantasei euro e quaranta centesimi).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)